

AGGIORNAMENTO LEGISLATIVO

(Novembre-Dicembre 2012)

AMBIENTE

Parole chiave	<i>Efficienza energetica, obiettivi</i>
Riferimento	GUUE L315 del 14-11-2012
Estremi	DIRETTIVA 2012/27/UE del 25 ottobre 2012
Titolo	DIRETTIVA 2012/27/UE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 25 ottobre 2012 sull'efficienza energetica, che modifica le direttive 2009/125/CE e 2010/30/UE e abroga le direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE
Contenuti	<p>La direttiva stabilisce un quadro comune di misure per la promozione dell'efficienza energetica nell'Unione al fine di garantire il conseguimento dell'obiettivo principale dell'Unione relativo all'efficienza energetica del 20 % entro il 2020 e di gettare le basi per ulteriori miglioramenti dell'efficienza energetica al di là di tale data.</p> <p>Essa stabilisce norme atte a rimuovere gli ostacoli sul mercato dell'energia e a superare le carenze del mercato che frenano l'efficienza nella fornitura e nell'uso dell'energia e prevede la fissazione di obiettivi nazionali indicativi in materia di efficienza energetica per il 2020.</p> <p>Da segnalare in particolare il Capo II relativo all'efficienza nell'uso dell'energia in cui agli articoli 4 e 5 vengono citate le "Ristrutturazioni di immobili" ed il "Ruolo esemplare degli edifici degli enti pubblici"; viene precisato, infatti, che dal 1° gennaio 2014 il 3% della superficie coperta utile totale degli edifici riscaldati e/o raffreddati di proprietà del proprio governo centrale e da esso occupati sia ristrutturata ogni anno per rispettare almeno i requisiti minimi di prestazione energetica che esso ha stabilito.</p> <p>La quota del 3 % è calcolata sulla superficie coperta totale degli edifici con una superficie coperta utile totale superiore a 500 m². Tale soglia è portata a 250 m² a partire dal 9 luglio 2015.</p> <p>Per quanto riguarda, invece, le aziende di grandi dimensioni, gli Stati membri dovranno garantire che tali imprese siano soggette a un audit energetico svolto in maniera indipendente ed efficiente in termini di costi da esperti qualificati o accreditati entro il 5 dicembre 2015 e almeno ogni quattro anni dalla data del precedente audit energetico.</p> <p>I requisiti stabiliti dalla presente direttiva sono requisiti minimi e non impediscono ai singoli Stati membri di mantenere o introdurre misure più rigorose.</p>
Link	http://www.eur-lex.europa.eu

*a cura dello
Sportello Ambiente della SSC*

Parole chiave	<i>Rifiuti, vetro</i>
Riferimento	REGOLAMENTO (UE) N. 1179/2012 DELLA COMMISSIONE del 10 dicembre 2012
Estremi	GUUE L337 del 11-12-2012
Titolo	REGOLAMENTO (UE) N. 1179/2012 DELLA COMMISSIONE del 10 dicembre 2012 recante i criteri che determinano quando i rottami di vetro cessano di essere considerati rifiuti ai sensi della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio
Contenuti	<p>Il presente regolamento stabilisce criteri atti a determinare in quali casi i rottami di vetro destinati alla produzione di sostanze od oggetti di vetro attraverso processi di rifusione cessano di essere rifiuti.</p> <p>Le condizioni affinché tali rottami possano cessare di essere considerati "rifiuti" sono le seguenti:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. rottami ottenuti dall'operazione di recupero che soddisfino i criteri di cui al punto 1 dell'allegato I; 2. rifiuti utilizzati come materiale dell'operazione di recupero che soddisfino i criteri di cui al punto 2 dell'allegato I 3. rifiuti utilizzati come materiale dell'operazione di recupero trattati in conformità ai criteri di cui al punto 3 dell'allegato I; 4. il produttore abbia rispettato i requisiti di cui agli articoli 4 e 5; 5. i rottami di vetro siano destinati alla produzione di sostanze od oggetti di vetro mediante processi di rifusione. <p>Il decreto si applica a decorrere dall'11 giugno 2013.</p>
Link	http://www.eur-lex.europa.eu

Parole chiave	<i>Qualità dell'aria, misurazioni</i>
Riferimento	D.M. 29 novembre 2012 – Ministero dell'Ambiente e della tutela del Territorio e del Mare
Estremi	GU n. 299 del 24 –12 – 2012
Titolo	Individuazione delle stazioni speciali di misurazione della qualità dell'aria previste dall'articolo 6, comma 1, e dall'articolo 8, commi 6 e 7 del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 155
Contenuti	<p>Il D. Lgs. n. 155 del 13 agosto 2010 andava a costituire un quadro normativo nuovo sulla qualità dell'aria, imponendo standard qualitativi elevati ed omogenei basati su sistemi di acquisizione, trasmissione e messa a disposizione dei dati e delle informazioni relativi alla valutazione della qualità dell'aria ambiente, organizzato in modo da rispondere alle esigenze di tempestività della conoscenza da parte di tutte le amministrazioni interessate e del pubblico. Presupposto del sistema era stata la zonizzazione del territorio e la relativa classificazione delle zone e degli agglomerati urbani.</p>

*a cura dello
Sportello Ambiente della SSC*

	<p>All'art. 6 del decreto del 2010 veniva esplicitata la necessità di individuare casi speciali di valutazione della qualità dell'aria ambiente e si stabiliva che con decreto del Ministro dell'ambiente venissero scelte, in modo da individuare le variazioni geografiche e l'andamento a lungo termine delle concentrazioni nell'aria ambiente:</p> <p>a) almeno tre stazioni di misurazione di fondo in siti fissi di campionamento rurali, scelte nell'ambito delle reti di misura regionali (concentrazione di massa totale e concentrazioni per speciazione chimica del PM_{2,5} su base annuale); le stazioni appartenenti a questa categoria sono indicate all'art. 2 del D.M. 29 novembre 2012;</p> <p>b) almeno sette stazioni di misurazione del benzo(a)pirene, scelte nell'ambito delle reti di misura regionali (benzo(a)antracene, benzo(b)fluorantene, benzo(j)fluorantene, benzo(k)fluorantene, indeno(1,2,3-cd)pirene e dibenzo(a,h)antracene, al fine di verificare la costanza dei rapporti nel tempo e nello spazio tra il benzo(a)pirene e gli altri idrocarburi policiclici aromatici); esse vengono riportate all'art. 3 del presente decreto;</p> <p>c) almeno tre stazioni di misurazione di fondo (arsenico, cadmio, nichel, mercurio, benzo(a)pirene), così come riportate all'art. 4.</p> <p>d) sette stazioni di misurazione in sito fisso urbano (concentrazione di massa totale e speciazione chimica del PM₁₀ e del PM_{2,5} su base annuale), indicate all'art. 5 del DM.</p> <p>L'art. 8 riguardava invece la scelta di stazioni per il monitoraggio dell'ozono (elenco riportato all'art.6 e 7 del nuovo decreto).</p>
Link	www.gazzettaufficiale.it

Parole chiave	<i>MUD, rifiuti</i>
Riferimento	GU 29 dicembre 2012 n. 302 S.O. n.213
Estremi	D.P.C.M. 20 dicembre 2012
Titolo	Approvazione del modello unico di dichiarazione ambientale per l'anno 2013
Contenuti	Il modello di cui al presente decreto dovrà essere utilizzato per le dichiarazioni da presentare, entro il 30 aprile di ogni anno, con riferimento all'anno precedente e sino alla piena entrata in operatività del Sistema di controllo della Tracciabilità dei Rifiuti (SISTR).
Link	www.gazzettaufficiale.it

Parole chiave	<i>Tariffe, servizi idrici</i>
Riferimento	Delibera n. 585/2012/R/IDR - AEEG
Estremi	DELIBERAZIONE 28 DICEMBRE 2012

*a cura dello
Sportello Ambiente della SSC*

Titolo	REGOLAZIONE DEI SERVIZI IDRICI: APPROVAZIONE DEL METODO TARIFFARIO TRANSITORIO (MTT) PER LA DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE NEGLI ANNI 2012 E 2013
Contenuti	Approvazione del metodo tariffario per il calcolo delle tariffe per gli anni 2012 e 2013 per tutte le gestioni, ad esclusione dei gestori CIPE e delle Regioni/Province Autonome Valle d'Aosta, Trento e Bolzano. Definizione della procedura di approvazione delle tariffe.
Link	http://www.autorita.energia.it/it/docs/12/585-12.htm

ENERGIA

Parole chiave	<i>Quarto conto energia, incentivi</i>
Riferimento	GU n. 302 del 29-12-2012
Estremi	Legge 24 dicembre 2012, n. 228
Titolo	Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2013).
Contenuti	Una delle novità in materia di "energia" introdotte dalla legge di stabilità 2013 è la proroga degli incentivi del Quarto Conto energia per gli impianti fotovoltaici su edifici pubblici o aree della pubblica Amministrazione a patto che l'impianto entri in esercizio entro il 31 marzo 2013 (se ha già ottenuto l'autorizzazione) o entro il 30 giugno 2013 (se occorre espletare la procedura di valutazione di impatto ambientale). Altre novità in campo energetico riguardano l'estensione del sovracanone per impianti idroelettrici a tutti gli impianti sopra i 200 kW di potenza nominale media, alcune modifiche al D.Lgs 28/2011 sugli incentivi per impianti di energia elettrica alimentati da bioliquidi sostenibili, nonché sulle accise per la cogenerazione: fino al 30 giugno 2013 continua ad applicarsi la metodologia di calcolo stabilita dalla delibera Autorità energia elettrica e gas 16/98. Una delle novità in materia di energia contenute nella legge di stabilità 2013 in vigore dal 1° gennaio 2013
Link	http://www.reteambiente.it/news/17745/legge-di-stabilita-2013-proroga-quarto-conto-ener/

COMBUSTIBILI

Parole chiave	<i>Biocarburanti, certificazione</i>
Riferimento	GU n. 271 del 20-11-2012

*a cura dello
Sportello Ambiente della SSC*

Estremi	D.M. 12 novembre 2012 Ministero dell'Ambiente e della tutela del Territorio e del Mare
Titolo	Ulteriori modifiche ed integrazioni al decreto 23 gennaio 2012, recante il Sistema nazionale di certificazione per biocarburanti e bioliquidi
Contenuti	In particolare, vengono modificati gli articoli 2, 7 e 13 del D.M. 23 gennaio 2012 a seguito delle ordinanze pubblicate in data 27 luglio 2012: in esse il TAR del Lazio ha accolto le istanze presentate da alcuni operatori produttori di bioliquidi associati ad APER, in merito ad alcune delle disposizioni del citato decreto 23 gennaio 2012 relative alle difficoltà evidenziate al fine di ottenere la certificazione entro i termini previsti dal regime transitorio.
Link	http://www.gazzettaufficiale.it

*a cura dello
Sportello Ambiente della SSC*